

PROCESSO TRIBUTARIO
AL FISCO DEVE ESSERE COMUNICATA LA DATA DELL'UDIENZA, ANCHE SE LA
COSTITUZIONE E' TARDIVA

Al Fisco deve essere comunicata la data dell'udienza fissata per la discussione della controversia anche se si costituisce tardivamente in giudizio. A meno che la costituzione non è successiva alla comunicazione dell'avviso di trattazione da parte della segreteria della Commissione tributaria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21059 dell'8 ottobre 2007.

Per i giudici di piazza Cavour, l'omessa comunicazione della data d'udienza comporta la nullità del procedimento e della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. In caso di tardiva costituzione delle parti l'unica sanzione applicabile è quella di non potere esercitare le attività processuali ormai precluse. Questa situazione va distinta rispetto a quella in cui una delle parti mostra un totale disinteresse rispetto al processo e non si costituisce affatto.

In effetti le Agenzie fiscali, l'ente locale o l'agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso, si possono costituire in giudizio entro sessanta giorni decorrenti dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. Mentre la costituzione del ricorrente è essenziale all'esistenza del processo, la costituzione della parte resistente è soltanto eventuale. La legge non collega alcuna preclusione nel prosieguo del processo riguardo all'espletamento dell'attività difensiva della parte resistente per la mancata costituzione in giudizio nel termine di 60 giorni. Questo ha natura ordinatoria.

Tuttavia, la mancata costituzione non è priva di conseguenze, in quanto subentrano delle preclusioni per la chiamata in giudizio di terzi. Inoltre, fino a che non avvenga la costituzione non si ha conoscenza della data di trattazione della controversia, in base a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 546/1992. Infatti, questa norma prevede che la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.